

Verifiche ispettiva nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto e ambito delle verifiche ispettive

La verifica ispettiva avrà ad oggetto, per gli anni a partire dal 2013, e con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica fornite dall'esercente oggetto di verifica che saranno individuate dal Nucleo ispettivo:

- a) i dati riportati nell'allegato 2 alla delibera 437/2013, per quanto riscontrabile presso le imprese esercenti l'attività di vendita, trasmessi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica alla Cassa tramite il portale dalla medesima predisposto e confermati con successiva dichiarazione;
- b) dati identificativi dei punti di prelievo (POD) dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive

La verifica ispettiva potrà essere effettuata per mezzo della visione e acquisizione, in copia, preferibilmente su supporto informatico, di tutti gli elementi documentali e informativi ritenuti dal Nucleo ispettivo utili o necessari a verificare la correttezza dei dati forniti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche:

- il contratto di vendita e le fatture emesse dei confronti delle imprese a forte consumo di energia (incluse quelle eventualmente emesse in acconto o a conguaglio);
- le comunicazioni intercorse con le imprese a forte consumo di energia elettrica in merito alla titolarità del POD, e alle eventuali attivazioni/cessazioni e voltture della fornitura avvenute nel periodo oggetto di accertamento;
- comunicazioni intercorse tra l'impresa esercente l'attività di vendita, l'eventuale diverso utente dal dispacciamento da questa utilizzato e le imprese di distribuzione con riferimento ai POD comunicati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.